



Doppia Conforme all'originale
CONI Segreteria Organizzativa
Assistente Chiribini
Alfredo Chiribini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

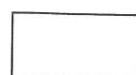
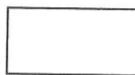
N. 484

del 20/11/2024

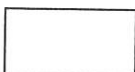
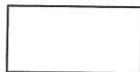
Oggetto: Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva – Associazione di Promozione Sociale (E.N.D.A.S. APS): approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. m), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG



Conoscenza:



Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** il Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;



Deliberazione n.

489

Riunione del

20/11/2024

VISTI

i Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva approvati dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1760 del 5 giugno 2024;

VISTE

la nota del 7 novembre 2024 con la quale l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva – Associazione di Promozione Sociale (E.N.D.A.S. APS) ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello statuto approvato dal Congresso Nazionale Straordinario in data 26 ottobre 2024;

RILEVATO

che il testo dello Statuto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, al Codice del Terzo Settore, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Enti di Promozione Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. m), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto dell'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva – Associazione di Promozione Sociale (E.N.D.A.S. APS) approvato dal Congresso Nazionale Straordinario in data 26 ottobre 2024.

Il testo dello Statuto in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malago

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

di racc.



Allegato n. 684
Deliberazione n. 684
Riunione del 20/11/2014

STATUTO E.N.D.A.S.

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE E SPORTIVA

APS

PREMESSA

L'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva
Associazione di Promozione Sociale, di seguito definito anche
"E.N.D.A.S. APS o "Ente", è una libera Associazione costituita nel 1946
con il nome di M.A.S. - Movimento di Azione Sociale - cui succede, con
il nome di E.N.D.A.S., senza soluzione di continuità, dal 1954.

L'Ente e le sue finalità sono state riconosciute con i Decreti del
Ministero dell'Interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del
Decreto legislativo 10 luglio 1947 n. 705, successivamente sostituito
dalla legge 14 ottobre 1974 n. 524.

L'E.N.D.A.S. APS è dotato di personalità giuridica ai sensi
dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.
ed è iscritto nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del
Registro unico nazionale del Terzo settore. Al ricorrere dei requisiti di
cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.,
l'E.N.D.A.S. APS assumerà anche la qualifica di Rete associativa del
Terzo settore previa iscrizione nella relativa sezione del Registro unico
del Terzo settore.

L'E.N.D.A.S. APS, già riconosciuto come Ente di Promozione
Sportiva Nazionale con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del
24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con delibera del
Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 maggio 2002, in



[Handwritten signature]



attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999.

L'E.N.D.A.S. APS, redige il presente Statuto nel rispetto degli articoli 6, comma 4, lett. b), 26, 27 e 28 del vigente Statuto del C.O.N.I.

in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n°

242 e s.m.i. nonché in armonia con quanto stabilito dal codice civile e

con la normativa vigente in materia di Terzo settore e Società ed

Associazioni sportive dilettantistiche.

L'E.N.D.A.S. APS è stato riconosciuto Associazione di Protezione Ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.

L'E.N.D.A.S. APS, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell'elenco degli Enti e Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all'art. 1 del D.M. n. 651 del 10 dicembre 1993.

L'E.N.D.A.S. APS, con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 10 ottobre 2005 è stato incluso nell'elenco dei Soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola.

L'E.N.D.A.S. APS, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, formative e di utilità sociale a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità) mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente

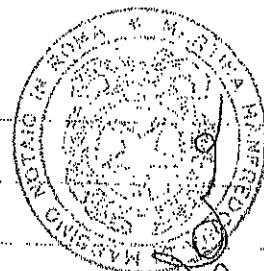


dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'E.N.D.A.S. APS si propone di promuovere l'organizzazione su tutto il territorio nazionale, nei Paesi europei ed extraeuropei, di attività sportive a livello competitivo e dilettantistico, finalizzate allo sviluppo fisico, morale e ricreativo della persona, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche, nonché delle strutture governative dalla Legge individuate, contribuendo ad affermare "lo sport per tutti e di tutti" anche attraverso la creazione di Associazioni, Circoli, Società Sportive dilettantistiche e Associazioni di Promozione Sociale.

L'E.N.D.A.S. APS, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con tutte le realtà imprenditoriali e sociali che si rispecchino nel presente Statuto.

Gli Organi Nazionali e Territoriali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Società Sportive Dilettantistiche, dei C.R.A.S. (Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale), delle Associazioni Culturali e Ambientali, delle Organizzazioni di Volontariato ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto.

L'E.N.D.A.S. APS promuove attività sportive e sociali coniugando ad esse i principi di rispetto ambientale imprescindibili per



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONI

Popolo Confederale all'Università
Registrazione Organismi Collegiali
Associazione Nazionale
Associazione Nazionale

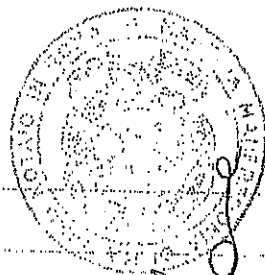
L'Ente, su tutto il territorio nazionale per mezzo dei propri Comitati territoriali, delle Scuole di Alta Specializzazione e Formazione, degli Organismi di Settore e Dipartimenti, in collaborazione con le Istituzioni dello Stato e gli Enti Locali, con i quali può stipulare apposite convenzioni, progetti di interesse pubblico. L'E.N.D.A.S. APS, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali in tutto il territorio nazionale, garantisce la piena soggettività ed autonomia giuridica dei propri Comitati Regionali, Provinciali e Zonali che rappresentano la storia e i valori dell'Associazione nei rispettivi territori di competenza e che hanno la facoltà di adottare, come proprio, il presente Statuto.

I Comitati Regionali, Provinciali o Zonali dell'E.N.D.A.S. APS, sussistendone i requisiti, possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.

TITOLO I

Art. 1 - E.N.D.A.S. - Ente Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale - denominazione sociale e sede

1. È costituita l'Associazione Nazionale denominata "Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva Associazione di Promozione Sociale", in forma abbreviata "E.N.D.A.S. APS", che opera sul territorio nazionale ed internazionale, attraverso le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le associazioni



Adolfo

Adolfo

di promozione sociale, le fondazioni, le onlus, le Organizzazioni di Volontariato e ogni altro ente di diritto privato senza scopo di lucro.

La durata è stabilita a tempo indeterminato.

2. In quanto Associazione di promozione sociale, l'E.N.D.A.S.

assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS".

3. Laddove il Comitato Regionale, Provinciale o Zonale di

E.N.D.A.S. sia iscritto nella sezione delle "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore,

lo stesso assume l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS". L'efficacia dell'inserimento nella denominazione del Comitato dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione del Comitato nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. La sede nazionale dell'E.N.D.A.S. APS è sita in Roma, alla Via Merulana n. 48.

5. Laddove i Comitati Regionali, Provinciali e Zonali dell'E.N.D.A.S.

APS adotteranno il presente statuto, le sedi legali dei citati Comitati saranno indicate nella tabella acclusa al presente Statuto. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del competente Consiglio Regionale,



Territoriale o Zonale, previa approvazione del Consiglio Nazionale dell'E.N.D.A.S. APS, e non comporta modifica statutaria salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

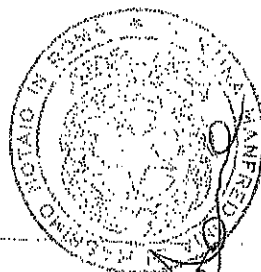
Art. 2 - Le Finalità e le attività

1. L'Ente Nazionale e i relativi Comitati Territoriali hanno tra i propri fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica, rivolti a Personale Docente della Pubblica Istruzione e non, delle Scuole di ogni ordine e grado, in accreditamento con Istituzioni pubbliche e private, nei diversi ambiti con il rilascio dei relativi brevetti, attestati e certificazioni, a favore dei docenti, dei cittadini, dei lavoratori, dei liberi professionisti e dei disoccupati anche rilasciando crediti formativi per i rispettivi Albi, Ordini e Collegi professionali nonché mediante l'esercizio dell'attività di primo soccorso, dell'attività motoria in ambiente acquatico e dell'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di assistente bagnanti. Promuovono la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché la socializzazione e l'integrazione dei giovani, delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi e Istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini. Perseguono altresì senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via



CONI

Delega Conferenza All'Olimpismo
Nessuna attività Collegiale
Assistenza Olimpica
Assistenza Olimpica



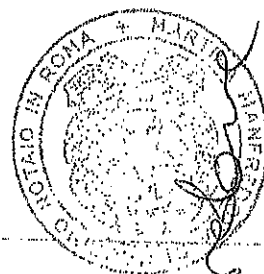
esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. Nel settore sportivo, l'Ente Nazionale e i relativi Comitati Territoriali hanno per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive e competitive a livello dilettantistico, con finalità ricreative, didattiche e formative. In particolare, esso intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del "fair play", e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l'uso e la commercializzazione di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale e la corruzione.
3. Nell'ambito delle attività sportive svolte insieme a Cavalli e Cani e in tutte le altre attività ambientali e culturali svolte con ogni tipologia di animali - animali da compagnia, bellezza e lavoro con particolare riferimento agli animali impiegati nella pet therapy - l'Ente, in ossequio alle normative nazionali ed europee, pone in essere un protocollo a tutela degli animali prevedendo un'anagrafe e uno specifico tesseramento per gli stessi.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Ente Nazionale e i relativi Comitati Territoriali organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche. Possono svolgere in via principale anche le ulteriori attività d'interesse generale indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. che si riportano



di seguito:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e ss.mm.ii.;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii. favorendo la cura e l'adozione dei cani senza famiglia;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.;
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o



ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss.mm.ii.;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi, da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento, da enti del Terzo settore;

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e ss.mm.ii.;

o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale ed impegnate nel contrasto del lavoro infantile e comunque tutte quelle attività così come previste e disciplinate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in

materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.mm.ii., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm.ii.;

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.;

x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;



CONI

Direzione Generale dell'Organizzazione
Nazionale degli Enti Collegiali
Assandrea Chiarabini
Assandrea Chiarabini



y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e ss.mm.ii.;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati
alla criminalità organizzata.

5. Laddove assuma la qualifica di rete associativa del Terzo settore, l'E.N.D.A.S. APS svolgerà a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuoverà partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

6. Laddove assuma la qualifica di rete associativa nazionale del Terzo settore, l'E.N.D.A.S. APS, potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto

forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

7. L'E.N.D.A.S. APS e i relativi Comitati Territoriali possono altresì svolgere attività diverse, purchè secondarie e strumentali secondo i criteri previsti dalla legge e dai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Spetta alla Giunta Esecutiva Nazionale e, per i Comitati territoriali, ai rispettivi Consigli la concreta individuazione di detta attività e la documentazione del carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
8. L'E.N.D.A.S. APS e i relativi Comitati Territoriali possono altresì realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente e, in nessun caso, può essere demandata ad organizzazioni diverse.



TITOLO II

Art. 3 - Gli Associati

1. Assumono la qualità di associati (nel prosieguo anche "affiliati") dell'E.N.D.A.S. APS le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni di Promozione Sociale, le Organizzazioni di Volontariato, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le fondazioni, le Onlus, le guardie ambientali, ecologiche, zoofile, micologiche, tartufigene e ittico venatorie e la generalità degli enti di diritto privato che svolgano attività senza scopo di lucro e perseguono finalità coerenti con l'E.N.D.A.S. come stabilite dall'art. 2. del presente Statuto, presentando apposita richiesta di ammissione secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Statuto.
2. Gli enti sportivi dilettantistici che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi, attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, devono essere costituiti in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii, ed impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del C.O.N.I.
3. L'E.N.D.A.S. APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4 - I Tesserati

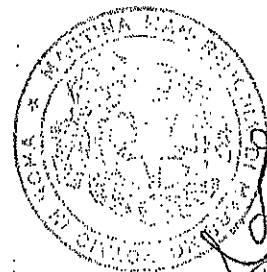
1. Sono tesserati dell'E.N.D.A.S. APS tutte le persone fisiche che ne condividono gli ordinamenti generali e che svolgono le attività promosse nell'E.N.D.A.S. nel rispetto della normativa vigente.

Possono tesserarsi all'E.N.D.A.S. tutte le persone fisiche a prescindere dalla nazionalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i tesserati dell'E.N.D.A.S. APS i soggetti impegnati nell'attività sportiva in qualità di praticanti, atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri, operatori sportivi, nonché altre figure similari che abbiano con i Circoli e le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche Affiliate, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo.

2. Salvi gli ulteriori requisiti espressamente previsti per ciascuna carica del presente Statuto, ciascun tesserato dell'E.N.D.A.S. APS, con il compimento della maggiore età, può accedere a qualsiasi carica elettiva e di nomina, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

- b) Non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive



complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'Organismo Sportivo Internazionale di riferimento purchè unico;

c) Non aver subito una sanzione, superiore a un anno di squalifica, a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione, anche inferiore ad un anno di squalifica, a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

d) Non avere in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;

e) Essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

3. La domanda di ammissione quale tesserato dell'Ente si deposita presso una struttura di base (Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale e/o Società o Associazione Sportiva Dilettantistica), mediante la presentazione del modulo di tesseramento e il versamento della quota di tesseramento. La struttura di base,

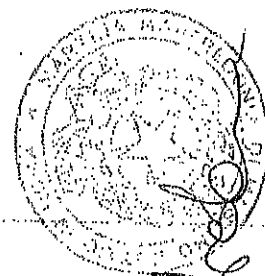


accertati il possesso dei requisiti e l'avvenuto pagamento, trasmette la domanda di adesione al Comitato Provinciale/Zonale che lo inoltra al Comitato Regionale, per l'invio alla Segreteria Nazionale, ai fini dell'accoglimento da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, attraverso la piattaforma *on-line* predisposta dall'Ente. Gli Organi territoriali hanno l'onere della verifica ed acquisizione dei dati dei tesserati e ne sono responsabili della congruità. La richiesta di tesseramento può essere anche inoltrata dal tesserato direttamente alla Segreteria Nazionale.

4. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i tesserati partecipano all'attività dell'Ente attraverso le suddette strutture di base o tramite il Centro Sportivo Nazionale E.N.D.A.S.

Art. 5 – Ammissione degli associati

1. La domanda di ammissione, deve essere inoltrata alla Segreteria Nazionale anche per il tramite delle Strutture Territoriali, in forma cartacea oppure attraverso la piattaforma elettronica raggiungibile all'indirizzo www.servizi.endas.it. La richiesta di ammissione può essere anche inoltrata dalla Società, Associazione o Circolo direttamente alla Segreteria Nazionale.
2. I Circoli, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e gli altri enti senza scopo di lucro affiliati entrano a far parte dell'Ente previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, nel momento in cui la sede nazionale riceve la domanda di affiliazione, la accetta con riserva di accoglimento, entro trenta giorni, ad opera della Giunta Esecutiva Nazionale.



3. Gli enti associati, nel prosieguo anche enti affiliati, devono essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati a principi di democrazia interna, di uguaglianza e di pari opportunità, nonché all'assenza di scopo di lucro e all'obbligo del reinvestimento dell'avanzo di gestione prodotto per le finalità istituzionali e che non siano in contrasto con il presente Statuto. I singoli tesserati degli enti affiliati devono osservare le norme delle stesse, nonché quanto statuito dal diritto sportivo e dall'ordinamento dello Stato.

4. Il riconoscimento ai fini sportivi dei Circoli, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendono affiliarsi all'Ente, è concesso dall'E.N.D.A.S. ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.

5. Negli statuti dei Circoli, delle Società ed Associazioni sportive Dilettantistiche affiliate, oltre a quanto contenuto nei commi 3 e 4 del presente articolo, deve essere riportato l'impegno ad esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi e le norme sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti e all'approvazione dello Statuto, all'atto dell'affiliazione dovrà essere depositato l'Atto Costitutivo e lo Statuto presso la Segreteria Nazionale.

6. I C.R.A.S., le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, che chiedono l'affiliazione all'Ente devono essere composti da almeno 3 Soci. Gli enti affiliati dotati della qualifica di Associazione di Promozione sociale devono essere costituiti nel



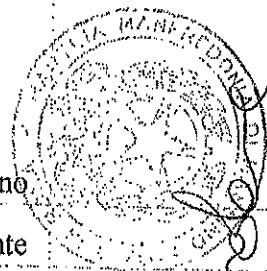
CONI

Copia Conforme all'originale
Registrazione Organi Collegati
Alessandro Chianchini

Alessandro Chianchini

rispetto dei requisiti di cui all'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio
2017 n. 117 e ss.mm.ii.

7. Gli enti affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i regolamenti adottati, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi.
8. Le modalità di affiliazione, sospensione o revoca e di partecipazione al Congresso Nazionale sono regolate dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
9. Gli enti affiliati, costituitisi per volontà dei soci fondatori, sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli artt. 36 e ss. codice civile.
10. I Comitati Territoriali e i rispettivi Presidenti, nonché gli enti affiliati, sono esclusivi responsabili per le attività da essi realizzate e, conseguentemente, si obbligano per sé e per i propri associati a rispondere direttamente di qualsiasi contestazione, azione, pretesa ovvero richiesta, anche di risarcimento danni, ivi comprese le eventuali spese legali avanzate da qualsiasi membro, persona, società, associazione e/o ente, ancorché estranei all'E.N.D.A.S., sorte direttamente o indirettamente dal loro operato e dall'esercizio delle attività associative, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'E.N.D.A.S. Ente Sportivo Italiano A.P.S. per gli esborsi sostenuti/sostenendi, né pretesa di manleva per essi.
11. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che chiedono



l'affiliazione all'E.N.D.A.S. Ente Sportivo Italiano A.P.S. devono essere in possesso dei requisiti previsti dal C.O.N.I. e dalla vigente normativa.

12. L'ammissione all'E.N.D.A.S. è deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale su domanda dell'ente interessato nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Statuto. La delibera di ammissione è comunicata all'ente interessato ed annotata nel Registro Nazionale dei Soci. Ha validità annuale e va, pertanto, rinnovata alla scadenza con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

13. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la Giunta Esecutiva Nazionale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può chiedere, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 – Sospensione, Esclusione o Recesso

1. Qualora siano ravvisabili casi di incompatibilità con gli scopi generali dell'E.N.D.A.S. APS ovvero in caso di violazione delle previsioni del Codice Etico dell'E.N.D.A.S. APS, l'ente affiliato può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, previsto in un apposito regolamento, nel quale siano garantiti il diritto al contraddittorio e il doppio grado del giudizio.

2. Gli enti affiliati possono comminare sanzioni ai propri soci, ma la

loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'Ente.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.
4. Qualora gli enti affiliati operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino nocumento all'Ente, possono essere sospese in via cautelare dal Presidente Nazionale e/o dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
5. In ogni caso è ammesso il ricorso agli organi interni di giustizia in ossequio al principio di democraticità.
6. Gli enti affiliati possono recedere dall'E.N.D.A.S. comunicando in forma scritta la propria decisione alla Giunta Esecutiva Nazionale, anche per il tramite delle Strutture Territoriali, la quale provvederà alla annotazione del recesso nel Registro Nazionale degli enti affiliati.
7. In caso di recesso o di esclusione, gli enti affiliati non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né di pretendere la restituzione della quota o contributo a qualunque titolo versati.
8. Il venir meno del vincolo associativo dall'E.N.D.A.S. produce anche la decadenza del vincolo associativo con il Comitato Regionale e Provinciale/Zonale di appartenenza.

TITOLO III

Art. 7 - Iscrizione nel Registro Nazionale dei Soci

1. Gli enti affiliati sono iscritti nel Registro Nazionale a cura della Segreteria, a seguito della delibera di accoglimento della Giunta



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Esecutiva Nazionale.

2. L'affiliazione ha validità di un anno ed è fatto carico agli enti affiliati di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'Ente.

3. L'E.N.D.A.S. e i relativi Comitati Territoriali dotati della qualifica di ente del Terzo settore devono comunque tenere:

- a) Il libro degli Associati (c.d. Registro Nazionale dei Soci);
- b) Il Registro dei Volontari;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi Sociali.

I libri di cui ai punti a) b) e c), sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. Gli altri libri sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

4. Gli Associati o gli Aderenti, a tutti i livelli Nazionale, Regionale e Provinciale/Zonale, hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo competente, presso la sede legale, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Cancellazione dal Registro Nazionale

1. La perdita dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, il mancato pagamento delle quote associative, ovvero il recesso o la comminazione del provvedimento di espulsione, implicano la

cancellazione, a cura della Giunta Esecutiva Nazionale, degli enti affiliati dal Registro Nazionale dell'Ente.

TITOLO IV

Art. 9 -- Organi Nazionali

1. Sono Organi Nazionali;
 - a) Il Congresso Nazionale;
 - b) Il Presidente Nazionale;
 - c) Il Consiglio Nazionale;
 - d) La Giunta Esecutiva Nazionale ;
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) Il Segretario Generale;
2. Sono Organi di Giustizia:
 - a) La Procura Nazionale;
 - b) Il Tribunale di I grado;
 - c) La Corte di Appello, organo giurisdizionale di II grado.
3. Tutte le cariche hanno natura elettiva, ad eccezione della carica di Segretario Generale che   nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove sia diverso dal Collegio dei Revisori dei Conti che   nominato dal Consiglio Nazionale quando obbligatorio al ricorrere delle disposizioni di legge vigenti. Le cariche hanno una durata quadriennale, salvo i casi di decadenza anticipata e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, anche nel caso di nuove elezioni infraquadriennali indette per la ricostituzione degli organi.
4. Le funzioni di gestione competono al Presidente Nazionale, al

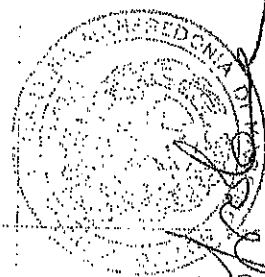


COMI

Dopo Conferma All'ordinanza

Regolamentazione Organi Collegiali

Alessandro Chiracchini

Alessandro Chiracchini

Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva Nazionale; le funzioni di controllo competono al Collegio dei Revisori dei Conti; le funzioni di giustizia e disciplinare competono alla Procura Nazionale, al Tribunale di 1° grado ed alla Corte di Appello.

5. Le competenze esclusive degli Organi suddetti non sono delegabili.

Art. 10 - Le candidature

1. Le candidature alle cariche dell'Ente, debitamente sottoscritte e contenenti l'attestazione dell'interessato - redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto all'art. 4, devono essere presentate, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Elettorale, alla Commissione Verifica Poteri entro e non oltre le ore 12.00 del 20° giorno precedente l'Assemblea congressuale, a pena di inammissibilità, per il tramite della Segreteria Nazionale. Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali.
2. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo Congresso.
3. Le candidature alle cariche nazionali devono essere sostenute dagli enti affiliati aventi diritto al voto che ne sottoscrivano la domanda di candidatura, e comunque in numero che non può superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale degli enti affiliati aventi potere votativo.

Per le candidature alla carica di Presidente:



1. fino a 200 enti affiliati aventi diritto al voto: 12%;
2. da 201 a 2000 enti affiliati aventi diritto al voto: fino a 200 enti affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;
3. da 2001 a 4000 enti affiliati aventi diritto al voto: fino a 2000 enti affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
4. da 4001 a 6000 enti affiliati aventi diritto al voto: fino a 4000 enti affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
5. da 6001 e oltre enti affiliati aventi diritto al voto: fino a 6000 enti affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$).

Invece, per le candidature alla carica di Consigliere Nazionale, il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli enti affiliati aventi diritto al voto.

Art. 11 - Il Congresso Nazionale: Composizione e Convocazione

1. Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere Ordinario e Straordinario.
2. Il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario è composto dai Delegati eletti a livello regionale, individuati tra i Presidenti o Rappresentanti degli enti affiliati nella proporzione di 1 ogni 25 o



frazione.

3. In caso di assenza di uno o più delegati, si farà ricorso ai Delegati supplenti, eletti dai Congressi Regionali.
 4. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce ogni quattro anni entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi. In ogni caso l'E.N.D.A.S. APS dovrà provvedere alla celebrazione dei Congressi Territoriali per il rinnovo delle cariche prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del C.O.N.I.
 5. Il Congresso Nazionale Straordinario deve essere convocato nelle ipotesi di cui al presente Statuto e tutte le volte in cui sia stata presentata motivata richiesta dal 10% degli aventi diritto al voto, purché rappresentativi di almeno cinque Regioni, o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale.
 6. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, la convocazione del Congresso Nazionale Ordinario è fatta dal Presidente Nazionale su deliberazione del Consiglio Nazionale, secondo le modalità dettate dal relativo Regolamento, con comunicazione di convocazione inviata con Raccomandata A/R, a mezzo posta elettronica certificata, a mezzo fax o altra idonea forma, purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data fissata per il Congresso.
- Nella convocazione saranno indicati l'ordine del giorno dei lavori, la data il luogo e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli aventi diritto a voto.

Il segretario



COMI

Copia Conforme all'originale
Notarizia D'agni Collegiale
Alessandro Chiodini
Alessandro Chiodini

7. La convocazione del Congresso Nazionale Straordinario è fatta secondo le regole di cui al comma precedente, fatta eccezione per il termine di convocazione che è dimezzato.

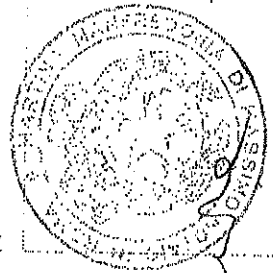
8. I Congressi Nazionali sono presieduti e diretti da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea e uno o più Segretari, che, unitamente al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Congresso.

Art. 12 - Validità delle Assemblee Congressuali Nazionali

1. Il Congresso Nazionale Ordinario e il Congresso Nazionale Straordinario sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, salve le ipotesi di cui al successivo comma. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a ventiquattro ore.

2. Il Congresso Elettivo Nazionale è validamente costituito con un *quorum* costitutivo in seconda convocazione non inferiore al 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve specifiche ipotesi previste dal presente statuto. Laddove l'E.N.D.A.S abbia più di 5.000 affiliati, il *quorum* costitutivo previsto in seconda convocazione per il Congresso Elettivo è non inferiore al 20%.

3. Per i Congressi Elettivi Nazionali o Straordinari Elettivi o Straordinari relativi all'approvazione delle modifiche statutarie, l'E.N.D.A.S. adotta sistemi di voto in forma elettronica in presenza, ovvero in forma elettronica a distanza, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il



rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tali fini, la
Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

Art. 13 - Competenze del Congresso Nazionale Ordinario

1. Il Congresso Nazionale Ordinario:
 - a) Elegge, con votazioni separate e successive, nel seguente ordine: il Presidente Nazionale, i membri del Consiglio Nazionale, i membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Tribunale di I grado, i membri della Corte di Appello e i membri della Procura Nazionale;

- b) Delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

Art. 14 - Competenze del Congresso Nazionale Straordinario

1. Il Congresso Nazionale Straordinario:
 - a) Delibera la revisione dello Statuto o le sue modifiche;
 - b) Rinnova le cariche elettive nel caso di loro anticipata decadenza o impossibilità di funzionamento;
 - c) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Ente;
 - d) Delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 15 - Partecipazione al Congresso Nazionale e Diritto di

Voto

1. Al Congresso Nazionale Ordinario, così come al Congresso Straordinario, partecipano i Delegati eletti dagli enti affiliati, nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 comma 2.
2. Ai Congressi partecipano, senza diritto al voto, il Presidente

Nazionale dell'Ente, i membri del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i membri del Tribunale di I grado e della Corte di Appello, della Procura Nazionale, nonché i Presidenti Regionali.

3. Possono assistere gli eventuali altri soggetti che il Presidente Nazionale e il Consiglio Nazionale ritengano opportuno invitare.
4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di esecuzione e a chiunque non sia in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 16 - Rappresentanze congressuali

Nel Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario, ogni Delegato può rappresentare non più di 25 enti affiliati aventi diritto al voto (un voto per ogni C.R.A.S. e/o Società o Associazione Sportiva Dilettantistica) in conformità all'art. 41 del D.lgs. 117 del 2017. In caso di assenza o di impedimento del Delegato, potrà essere sostituito dal Delegato supplente eletto dal Congresso Regionale. Nei Congressi Nazionale Ordinario e Straordinario è esclusa la facoltà di rilascio di deleghe.

1. I componenti degli Organi Direttivi di Gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente né per delega, nelle riunioni elettive o indette per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 17 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. Il Consiglio Nazionale nella deliberazione di indizione del Congresso nomina i membri della Commissione Verifica Poteri che, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le funzioni con le modalità specificate nel Regolamento Nazionale.

2. In particolare, la Commissione verifica il diritto di partecipazione e di esercizio del voto al Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario.

3. L'Assemblea Congressuale elegge la Commissione Scrutinio, che sovrintende, con le modalità specificate nel relativo Regolamento Nazionale, allo scrutinio dei voti, verificandone le modalità di attuazione e la regolarità.

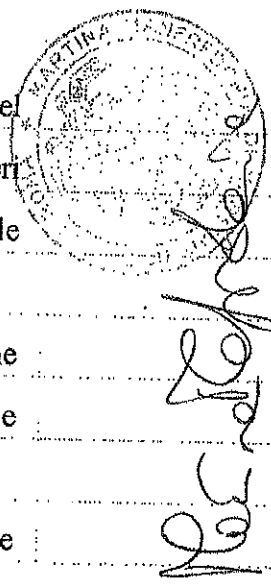
4. Di entrambe le Commissioni non possono fare parte i candidati alle cariche elettive.

Art. 18 - Modalità di Deliberazione del Congresso Nazionale

1. Salvo quanto previsto per le proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento dell'Ente e per l'elezione del Presidente Nazionale, il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto. La votazione avviene in maniera del tutto anonima e segreta.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

1. Il 10% degli aventi diritto al voto, sempre che rappresentativi di almeno cinque Regioni, o la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale, possono presentare al Consiglio Nazionale proposte dettagliate e specifiche di modifica dello Statuto.



[Handwritten signature]



CONI

Copia conforme all'originale
Registrazione Organi Collegiali
Alessandro Chianelli
Alessandro Chianelli

2. Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione e la celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario entro quarantacinque giorni dalla richiesta stessa. Inoltre, il Consiglio Nazionale, in caso di variazioni legislative che lo rendano necessario, può avanzare delle proposte di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale Straordinario.

3. Per la validità del Congresso Nazionale Straordinario indetto per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto, è richiesta, in prima convocazione, la presenza diretta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti e, di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti, in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei voti legittimati ed entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli Organi competenti.

Art. 20 - Proposta di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Ente

1. La proposta di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Ente può essere presentata soltanto ad un Congresso Nazionale Straordinario, appositamente convocato su richiesta di almeno i 4/5 degli enti affiliati aventi diritto al voto.

2. Per la validità di tale Assemblea è richiesta la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

3. La proposta di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Ente è approvata con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi



diritto al voto. Il medesimo quorum è richiesto anche per le decisioni relative alla devoluzione del patrimonio dell'Ente ed alla nomina dei liquidatori.

4. In caso di estinzione o scioglimento dell'E.N.D.A.S. APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive individuati dal Congresso Nazionale.

5. In caso di estinzione o scioglimento del Comitato Regionale, Provinciale o Zonale dotati della qualifica di ente del Terzo settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad E.N.D.A.S. APS.

Art. 21 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e, unitamente alla Giunta Esecutiva Nazionale ed il Consiglio Nazionale, è responsabile nei confronti del Congresso Nazionale del funzionamento dell'Ente.

2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale, composto, oltre che dallo stesso Presidente Nazionale, che ne dirige i lavori, da ventiquattro Consiglieri Nazionali, dai Presidenti Regionali, senza diritto di voto, dalla Giunta Esecutiva Nazionale senza diritto di voto; dal Segretario Generale senza diritto di voto, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli

atti ufficiali.

3. Convoca e presiede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la Giunta Esecutiva Nazionale, composta, oltre che dallo stesso Presidente Nazionale, che ne dirige i lavori, dai due Vice Presidenti e dagli altri membri eletti dal Consiglio Nazionale e dal Segretario Generale che partecipa senza diritto di voto, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.
4. Convoca altresì il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario, nei tempi, modalità e funzioni previste dallo Statuto.
5. Formula proposte alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Consiglio Nazionale sui provvedimenti di loro competenza;
6. Nei casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, ovvero della Giunta Esecutiva Nazionale necessari ad evitare pregiudizi all'Ente, con l'obbligo di sottoporli, a ratifica, nella sua prima riunione all'Organo competente. Inoltre, nei casi di urgenza e qualora lo ritenga opportuno, il Presidente può nominare figure dirigenziali per finalità particolari dell'Ente, avente i necessari requisiti professionali e morali.
7. Può concedere la grazia a condizione che il tesserato sanzionato abbia scontato almeno la metà della sanzione irrogata e, nei casi di espulsione/radiazione, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo;
8. Esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, dispone del potere di firma, che può delegare ad altri Dirigenti dell'Ente per atti specifici.



9. Il Presidente Nazionale, sentito il parere vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale, può trasferire alla Presidenza Nazionale, ovvero alla Segreteria Nazionale, il tesseramento nazionale o territoriale ai sensi dell'art. 56 del presente Statuto;

10. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano d'età.

Art. 22 - Elezione del Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale Ordinario e, nei casi previsti, da quello Straordinario. Dura in carica quattro anni e può svolgere più mandati.

2. Risulta eletto, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche e con esclusione dei voti nulli.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In quest'ipotesi, sia prima sia in seconda convocazione, il Congresso Nazionale Elettivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

Art. 23 - Il Consiglio Nazionale: composizione e convocazione

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, e da 24 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale. I Consiglieri Nazionali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.



CONI

Dopo l'abolizione dell'istituto

Regolamento Organi Collegiali

Alessandro Chiribini

Alessandro Chiribini

2. Risultano eletti i primi ventiquattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il candidato più giovane. In ogni caso, viene garantita la rappresentanza di genere, attraverso la presenza del sesso meno rappresentato in misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti dell'organo; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce:

a) Quando il Presidente Nazionale lo ritiene opportuno in relazione alle materie di competenza;

b) Quando viene avanzata esplicita richiesta da almeno otto dei suoi componenti.

4. In caso di indisponibilità del Presidente Nazionale, alla convocazione del Consiglio Nazionale provvedono i Revisori dei Conti.

5. Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inoltrata agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito, in prima convocazione, quando siano presenti il Presidente Nazionale, o chi ne fa le veci e la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, non vi sono quorum costitutivi. Alle riunioni deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e



senza diritto di voto, tutti coloro che il Presidente Nazionale riconosca particolarmente qualificati in merito alla attività dell'Ente.

6. Il Consigliere che sia assente per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale, salvo i casi di giustificato motivo, decade immediatamente e, in tal caso, verrà integrato con il primo dei non eletti purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Per le riunioni convocate in modalità telematica, il ritardato collegamento, alla piattaforma all'uopo predisposta fin dalla convocazione, superiore ad un'ora, senza utili giustificazioni è considerato assenza.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede. Il voto non è delegabile.

8. Ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale e i Presidenti Regionali, ancorché la relativa Regione di appartenenza non sia rappresentata nel Consiglio Nazionale. Tale norma si applica anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

9. Delle riunioni e di tutte le attività del Consiglio Nazionale, viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale che partecipa senza diritto di voto.

Art. 24 – Competenze del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale dirige l'attività dell'Ente, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dal Congresso



CONI

Copia Conforme all'originale

Rappresentanza Organismo Collegiale

Assessore Sportivo

Assessore Sportivo

Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali; in particolare, realizza i fini istituzionali dell'Ente.

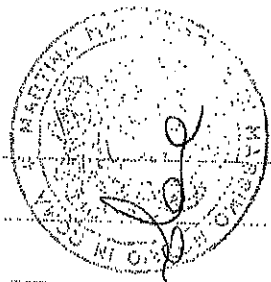
Non appena insediato, il Consiglio Nazionale elegge i membri della Giunta Esecutiva Nazionale, composta dai due Vice Presidenti Nazionali ed un numero di membri da quattro a otto.

2. A tal fine, il Consiglio Nazionale:

- a) Si riunisce annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, come predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale e, ove previsto, del bilancio sociale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.;
- b) Determina, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale l'indennità di carica per le varie cariche sociali;
- c) Delibera, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, l'organico degli Uffici Centrali;
- d) Definisce annualmente un elenco delle discipline sportive praticate, e ne dà comunicazione al C.O.N.I. e ai propri affiliati e tesserati;
- e) Esamina e discute le linee di sviluppo e di potenziamento organizzativo dell'Ente, istituendo in ogni regione, nella quale abbiano sede almeno dieci enti affiliati, il Comitato Regionale e, in ogni provincia, nella quale abbiano sede almeno tre enti affiliati, il Comitato Provinciale;
- f) Emanando i regolamenti dell'Ente e le successive modificazioni

su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;

- g) Vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme dell'Ente;
- h) Stabilisce le quote di affiliazione e del tesseramento;
- i) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Delibera in caso di rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati;
- k) Delibera la data di indizione del Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario;
- l) Provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitole dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti.



20/10/1975

Art. 25 - Decadenza del Consiglio Nazionale

1. Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente Nazionale, si ha la decadenza immediata del Consiglio Nazionale e, il Vice Presidente più anziano d'età, cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Nazionale Straordinario, per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi entro novanta giorni dall'evento che ha determinato l'impedimento.
2. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale, si avrà la decadenza immediata del medesimo e del Consiglio Nazionale. Essi resteranno in carica, in regime di *prorogatio*, curando l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Nazionale Straordinario per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi nel termine di cui al precedente comma. Qualora il

20/10/1975



COMI

Doppia Controfirma Autografa
Nominata Organi Collegiali
Alessandro Chianchini
Alessandro Chianchini

Presidente Nazionale sia dichiaratamente impossibilitato a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione, questi verrà sostituito dal Vice Presidente più anziano.

3. In caso di dimissioni contemporanee - in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni - della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale, si avrà la decadenza del Consiglio stesso e del Presidente Nazionale, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario.

4. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia.

5. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio si avrà la decadenza del Consiglio Nazionale e del Presidente; in tal caso, la *prorogatio* spetterà al Presidente unitamente al Consiglio Nazionale, fino alla celebrazione del Congresso Nazionale straordinario nel termine sopra descritto.

Art. 26 - Integrazione del Consiglio Nazionale

1. In caso di dimissioni di uno o più dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni attraverso lo scorrimento dei candidati in graduatoria.

2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, entro novanta giorni si dovrà procedere alla convocazione di un Congresso Nazionale Straordinario per la

nomina dei soli Consiglieri mancanti.

Art. 27 - Giunta Esecutiva Nazionale: nomina, composizione e convocazione

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai due Vicepresidenti e in un numero da 4 a 8 componenti, tutti eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e aventi i requisiti di elettorato passivo richiesti dall'art. 4 del presente Statuto e il Segretario Generale senza diritto di voto. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza momentanea.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale quando lo ritiene opportuno e si riunisce per deliberare in relazione alle materie indicate all'art. 29 del presente Statuto. In seduta congiunta, la stessa, ha compiti consultivi e propositivi per il Consiglio Nazionale.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi lo presiede. Il voto non è delegabile.

Art. 28 - Decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale

1. In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti la Giunta



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Esecutiva Nazionale, si avrà la decadenza dell'Organo stesso, che dovrà essere ricostituito dal Consiglio Nazionale alla prima riunione utile appositamente convocata dal Presidente Nazionale.

Art. 29 - Competenze della Giunta Esecutiva Nazionale

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa dell'Ente.
2. La Giunta Esecutiva Nazionale:
 - a) esercita il controllo sugli Organi Territoriali, Dipartimenti, Scuole di Alta Specializzazione e Formazione e Settori Nazionali, sottopone annualmente al Consiglio Nazionale una relazione concernente la gestione economica-finanziaria, nonché l'attività di promozione sportiva, sociale, ambientale e culturale, svolta dagli Organi Territoriali;
 - b) Formula proposte di revisione o modifica dello Statuto e le sottopone al Consiglio Nazionale per l'adozione;
 - c) Compose il bilancio preventivo e d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - d) Documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle d'interesse generale esercitate dall'E.N.D.A.S. APS, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi;
 - e) Delibera, nella prima seduta utile, le domande di affiliazione dei Circoli, delle Società e delle Associazioni Sportive e degli altri Organismi Associativi;



CONI

Organo Confederale All'Olimpiade

Regolamenta Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- f) Delibera la nomina, ove lo ritenga opportuno, di un Commissario, per un periodo massimo di dodici mesi, nelle Regioni e Province ove non è istituito un Comitato Regionale, Provinciale o Zonale e lo revoca per giustificato motivo;
- g) Delibera il commissariamento dei Comitati Territoriali in caso d'inerzia, di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale e del codice etico; nomina un Commissario Straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro novanta giorni e lo revoca per giustificato motivo. Per particolari situazioni di difficoltà sul territorio, può essere ulteriormente prorogato il termine di commissariamento per ulteriori centoventi giorni. In caso di commissariamento dei Comitati Territoriali e per l'insediamento del Commissario Straordinario, non decade il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti;
- h) Ratifica i provvedimenti di sua competenza, adottati in urgenza dal Presidente Nazionale;
- i) Provvede nelle ipotesi previste dallo Statuto, alla nomina del Delegato Regionale e del Delegato Provinciale/Zonale ed alla Sua revoca;
- j) Delibera la costituzione Dipartimenti, Settori Nazionali, Scuole di Alta Specializzazione e ne disciplina il funzionamento mediante appositi regolamenti, nomina

*Renzo De Rosa**Alessandro Cherubini*



CONI

Doppia Conferenza all'Università
Registrazione Organi Collegiali
Alessandro Chianchini
Alessandro Chianchini

commissioni e gruppi di studio o ricerca e affida incarichi ad esperti, sulle materie previste dallo Statuto, determinando la durata in carica e l'entità dei compensi;

k) Cura la pubblicazione del periodico ufficiale dell'Associazione e ne nomina il Direttore Responsabile, ovvero dispone tutte le risorse necessarie per la Comunicazione Istituzionale dell'Ente;

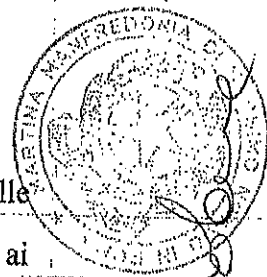
l) Nomina e revoca il Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale dell'Ente;

m) Nomina il terzo arbitro e/o gli arbitri, nei casi consentiti dal presente Statuto e dal Regolamento di Giustizia, in caso di controversia tra Associati;

n) Autorizza il Presidente Nazionale a stipulare accordi e convenzioni con Associazioni private e Istituzioni Pubbliche Nazionali ed estere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente Nazionale e delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente;

o) Assume, d'intesa con gli Organi Territoriali, tutte le iniziative di ordine organizzativo volte ad assicurare la presenza e l'equilibrato sviluppo dell'Associazione nel Paese ed a tal fine coordina le attività regionali;

p) Adotta i provvedimenti di clemenza, quali l'indulto e l'amnistia, previsti dall'apposito regolamento in materia giurisdizionale;



- q) Delibera in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle Società e Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.;
- r) Qualora gli enti affiliati operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino nocumento all'Ente, possono essere sospese in via cautelare, qualora non sia già intervenuto un provvedimento del Presidente Nazionale in tal senso.
- s) Provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti.
- t) Può nominare, su proposta del Presidente Nazionale, tutte le figure necessarie a dirimere le controversie nelle competizioni sportive.

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

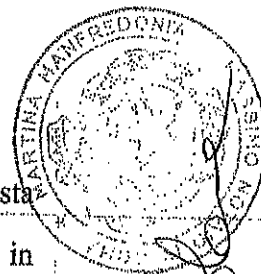
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo dell'E.N.D.A.S. APS ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., composto da un Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale Ordinario in lista unica, individuati tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile anche tra soggetti non tesserati all'Ente. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applica l'art. 2399 c.c.
2. Il Presidente del Collegio è eletto dal Congresso su lista separata.



3. Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.
4. La Cancellazione o la sospensione dei componenti del Collegio dal Registro dei Revisori Legali dei Conti costituisce causa di decadenza immediata dalla carica di Revisore dei Conti.
5. In relazione al numero dei suffragi conseguiti, i primi due dei votati assumono la carica di membri effettivi, e i due successivi quella di membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato presso la sede nazionale dell'Ente ed è presieduto dal suo Presidente; decide a maggioranza assoluta.

Art. 31 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo di Controllo dell'E.N.D.A.S. APS, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti.
2. Il Collegio esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8



del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. ed attesta
 che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in
 conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto D.Lgs.
 117/2017. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
 svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Collegio può in qualsiasi momento procedere, anche
 individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può
 chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
 operazioni sociali o su determinati affari.

4. Di ogni seduta del Collegio viene redatto un verbale che viene
 trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 32 - Sostituzioni in seno al Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno il
 Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti viene
 temporaneamente integrato con il componente supplente più
 anziano d'età. Fino al successivo Congresso Nazionale per
 l'elezione del nuovo Presidente funge da Presidente il membro
 effettivo più anziano d'età.

2. Nelle ipotesi in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente
 meno un Revisore dei Conti effettivo, si provvede all'integrazione
 dell'Organo effettuando la sostituzione con il componente
 supplente più anziano d'età.

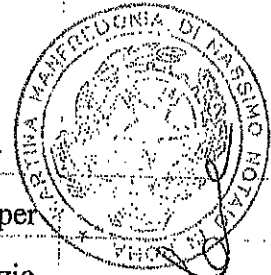
3. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, il Collegio, così
 integrato, rimane in carica fino alla successiva assemblea per
 l'elezione dei componenti effettivi e supplenti necessari

all'integrazione dello stesso.

4. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, o qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti, in modo da compromettere il funzionamento dell'Organo, si provvederà a convocare il Congresso Nazionale Straordinario per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti cessati, da convocarsi e da tenersi nei successivi novanta giorni.
5. Decade dalla carica il componente del Collegio dei Revisori dei Conti che non assista, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio Nazionale o a tre riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al Congresso Nazionale.

Art. 33 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.
2. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e con tutte le cariche elettive dell'Ente, è altresì incompatibile con quella di componente di organi di altri organismi sportivi.
3. Il Segretario Generale:
 - Provvede alla gestione amministrativa dell'Ente in base agli indirizzi del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
 - È a capo dei Servizi e degli Uffici dell'Ente e ne coordina l'organizzazione generale, sulla base delle direttive del Consiglio



Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;

- Predispone gli atti necessari alla Giunta Esecutiva Nazionale per la composizione del bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio dell'Ente, per la successiva approvazione del Consiglio Nazionale e provvede ai connessi adempimenti;

- Partecipa senza diritto di voto, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario curando la tenuta dei relativi verbali;

- Attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;

- Coadiuvava il Presidente Nazionale nell'adempimento delle sue funzioni istituzionali e designa le risorse umane più adeguate per il funzionamento della Presidenza Nazionale e della Segreteria Nazionale;

- Cura personalmente i rapporti con gli Organi Nazionali e Territoriali riguardo la gestione amministrativa;

- Cura le comunicazioni dell'Ente verso l'interno e l'esterno. In particolare, provvede ad informare i Comitati Territoriali, Dipartimenti, Settori Nazionali, Scuole di Alta Specializzazione e Formazione, delle decisioni e deliberazioni assunte a livello nazionale, nonché a comunicare al C.O.N.I. e alle Autorità competenti, le nomine avvenute in seno all'Ente.

- Cura i rapporti amministrativi con gli uffici del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive

Roberto Maradea



Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Istituzioni dello Stato;

- È il Responsabile della Segreteria Nazionale, predispone i compiti per il personale dipendente e collaboratori in genere, per consentire il buon funzionamento degli uffici e l'espletamento degli adempimenti necessari all'Ente;

- Propone al Presidente Nazionale e alla Giunta Esecutiva Nazionale il piano di sviluppo e riassetto organizzativo delle risorse umane;

- Svolge la funzione di controllo amministrativo sugli Uffici, Dipartimenti, Settori Nazionali, Scuole di Alta Specializzazione e Formazione;

- Rappresenta alla Giunta Esecutiva Nazionale eventuali criticità amministrative, sorte in seno ai Comitati Territoriali e, su mandato dello stesso Organo, stabilisce le verifiche del caso;

- Svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto;

4. In caso di assenza del Segretario Generale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti degli Organi ove è prevista la sua partecipazione.

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Generale, il Presidente Nazionale convoca tempestivamente la Giunta Esecutiva Nazionale per la nomina del nuovo Organo, secondo le modalità di cui al presente Statuto.



Art. 34 – La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale, retta dal Segretario Generale, supporta il Presidente Nazionale nella realizzazione delle finalità dell'Ente ed è articolata nei settori:

- Segreteria della Presidenza Nazionale e Rapporti Istituzionali;
- Affiliazione, Tesseramento e Rapporti con gli enti affiliati;
- Adempimenti Statutari, Delibere e Consistenza;
- Amministrazione, Bilancio e Progettazione;
- Programmazione Eventi, Gare e Formazione;
- Comunicazione e Ufficio Stampa;
- CRM e Servizi Digitali;
- Protocollo Elettronico e Servizi agli enti affiliati;
- Pianificazione e Logistica;
- Funzionamento Organi, Uffici, Dipartimenti, Settori, Scuole di Alta Specializzazione e Formazione;
- Rapporti con gli Organi e Supporto ai Comitati Territoriali.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi preposti, le risorse umane impiegate sono costantemente formate, a cura del Segretario Generale.

TITOLO V

ORGANI TERRITORIALI

Art. 35 - Organizzazione Territoriale Regionale, Provinciale e

Zonale

1. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il



Antonio Mancini

- collegamento delle attività territoriali nell'ambito della Regione
sono condizioni necessarie per lo sviluppo dell'Ente;
2. In ogni Regione in cui abbiano sede almeno dieci enti affiliati, il Consiglio Nazionale istituisce il Comitato Regionale.
 3. In ogni provincia in cui abbiano sede almeno tre enti affiliati, il Consiglio Nazionale istituisce il Comitato Provinciale.
 4. La Giunta Esecutiva Nazionale, può istituire il Comitato Zonale nei territori in cui sia stato pianificato il particolare sviluppo di attività sportive, sociali, ambientali o culturali.
 5. I Comitati Territoriali, benchè strutture dell'E.N.D.A.S. godono di autonomia patrimoniale ed amministrativa e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.
 6. Nel caso in cui, per insufficienza del numero degli enti affiliati, non sia possibile costituire i Comitati Regionali e/o Provinciali/Zonali, la Giunta Esecutiva Nazionale, può istituire i Delegati regionali, provinciali e zonali.
 7. **Sono Organi e Strutture Regionali**
 - a) Il Comitato Regionale;
 - b) Il Congresso Regionale;
 - c) Il Presidente Regionale;
 - d) Il Consiglio Regionale;
 - e) Il Delegato Regionale;
 - f) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
 8. **Sono Organi e Strutture Provinciali o di Zona**
 - a) Il Comitato Provinciale/Zonale;

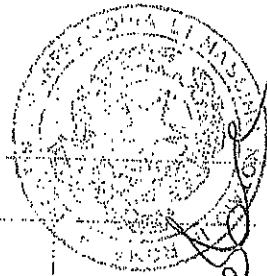
- b) Il Congresso Provinciale /Zonale;
- c) Il Presidente Provinciale/Zonale;
- d) Il Consiglio Provinciale;
- e) Il Delegato Provinciale/Zonale;
- f) Il Revisore Unico dei Conti;

Art. 36 – Il Comitato Regionale

1. I Comitati Regionali sono costituiti in ogni Regione in cui abbiano sede almeno dieci enti affiliati dell'E.N.D.A.S e possono adottare il presente Statuto.
2. I Comitati Regionali si costituiscono in forma associativa e assumono la denominazione di **"COMITATO REGIONALE E.N.D.A.S. ..."** seguita dal nome della Regione di riferimento.
3. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo **"APS"**, nonché l'utilizzo negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di **"APS"** o **"Associazione di Promozione Sociale"** sono condizionati all'iscrizione del Comitato Regionale nella sezione delle **"Associazioni di Promozione Sociale"** del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 37 - Il Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale può essere Ordinario e Straordinario.
2. Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario è composto dai Delegati eletti a livello Provinciale individuati tra i Presidenti o un rappresentante degli enti affiliati nella proporzione di 1 ogni 25.
3. Ciascun Delegato ha diritto ad un voto e non può acquisire deleghe.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso è indetto dal Consiglio Regionale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata A/R o a mezzo fax o posta elettronica certificata, o altra idonea forma, purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.
5. Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario si svolge almeno 45 giorni prima del Congresso Nazionale.
6. Per la convocazione, la costituzione, la presidenza, la validità e la partecipazione al Congresso Regionale, nonché per le modalità di deliberazione dell'Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Congresso Nazionale.

Art. 38 - Competenze del Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale Ordinario:
 - a) Elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, i membri e il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, con le stesse modalità previste per il Congresso Nazionale Ordinario;
 - b) Elegge i Delegati al Congresso Nazionale;

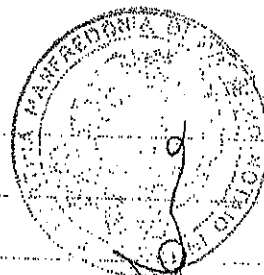
- c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) Discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo;
- f) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato Regionale, previo parere del Consiglio Nazionale dell'E.N.D.A.S. APS;
- g) Approva il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, salvi i casi di applicazione dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 in cui la competenza spetta al Consiglio Regionale.

2. Il Congresso Regionale Straordinario:

- a) Elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale ed i membri del Comitato Regionale;
- b) Delibera le eventuali modifiche dello Statuto, previa approvazione del Congresso Straordinario Nazionale, laddove il Comitato abbia adottato il presente Statuto, secondo le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto;
- c) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 39 - Il Presidente Regionale

- 1.** Il Presidente Regionale resta in carica quattro anni e può svolgere



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

più mandati.

2. Il Presidente Regionale è eletto, anche in caso di ballottaggio, dal Congresso Regionale regolarmente costituito, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In particolare, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente Regionale è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In quest'ipotesi, sia prima sia in seconda convocazione, il Congresso Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.
3. Rappresenta legalmente ed amministrativamente l'E.N.D.A.S. nella circoscrizione territoriale di competenza, ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale, almeno due volte nel corso dell'anno e convoca il Congresso Regionale.
4. Nell'ipotesi di decadenza del Presidente, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

Art. 40 - Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso Regionale, ai sensi del presente Statuto ed è composto, in base alle consistenze provinciali, da un minimo di cinque ad un massimo di venticinque consiglieri.
2. I Consiglieri restano in carica quattro anni e possono svolgere più



mandati.

3. Il Consiglio Regionale è validamente costituito quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. Decide a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, quale Organo di Controllo, partecipa alle riunioni, poiché il Comitato Regionale è dotato di propria autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile.
4. Per le ipotesi di decadenza e integrazione dei membri del Consiglio Regionale valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Nazionale.
5. Il Consiglio Regionale:
 - a) Promuove, organizza e disciplina l'attività sociale e sportiva nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
 - b) Amministra i fondi secondo quanto previsto dal Regolamento Contabile Nazionale;
 - c) Predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Congresso Regionale, salvi i casi di applicazione dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 in cui spetta al Consiglio Regionale l'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale;
 - d) Approva il bilancio preventivo;
 - e) Vigila, nei limiti della propria competenza territoriale,

Manfredonia



COMI

Dopo la Conferenza All'ordinaria
Registrazione Organi Collegiali
Assessore Chiarabini
Assessore Chiarabini

sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'Ente;

f) Cura che gli enti affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso l'Ente;

g) Organizza le attività previste dal presente Statuto ed approva, promuove e vigila su quelle richieste da Società, Associazioni, Circoli o Organismi Associativi della Regione;

h) Elegge, al proprio interno, il Vice Presidente del Comitato Regionale;

6. Il verbale delle riunioni del Consiglio è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato, se richiesto, alla Segreteria Nazionale

Art. 41 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non siano presenti almeno dieci enti affiliati con diritto al voto, la Giunta Esecutiva Nazionale può nominare un Delegato Regionale con lo specifico compito di costituire la Sede Regionale. L'incarico è annuale, suscettibile di proroga e di revoca anticipata.

2. Al termine del proprio mandato, il Delegato deve inviare alla Giunta Esecutiva Nazionale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i necessari provvedimenti.

3. La decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Art. 42 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto, in composizione



collegiale, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, individuati anche fra soggetti non tesserati dell'E.N.D.A.S. APS. Solo al Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei conti è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei conti.

2. Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti costituisce l'organo di controllo, eletto dal Congresso Regionale al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
3. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
4. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Congresso Regionale nomina altresì il soggetto incaricato della



revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato ad un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, a patto che tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 43 – Il Comitato Provinciale/Zonale

1. I Comitati Provinciali o Zonali sono costituiti, rispettivamente, in ogni Provincia in cui abbiano sede almeno tre enti affiliati dell'E.N.D.A.S ovvero laddove sia stato pianificato il particolare sviluppo di attività sportive, sociali, ambientali o culturali in specifici ambiti territoriali.
2. I Comitati Provinciali/Zonali si costituiscono in forma associativa, adottano il presente Statuto e assumono la denominazione di "COMITATO E.N.D.A.S. ..." seguita dal nome della Provincia o della città di riferimento.
3. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" o "Associazione di Promozione Sociale" sono condizionati all'iscrizione del Comitato Provinciale/Zonale nella sezione delle "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 44 - Il Congresso Provinciale/Zonale

1. Il Congresso Provinciale/Zonale è l'organo sovrano previsto a



CONI

Copia Conforme all'originale
Registrazione Organi Collegiali
Assessorato Charitable

Antonio Chiodini



livello territoriale ed è composto dai Presidenti degli enti affiliati all'EN.D.A.S. APS. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di poter garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dei Congressi Provinciali/Zonali, le deleghe, limitate alla rappresentatività al Congresso, possono essere rilasciate dai Presidenti degli enti affiliati, aventi diritto al voto, appartenenti alla stessa Regione, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi la delega potrà essere rilasciata ai Dirigenti in carica, in numero di:

- Una delega se al Congresso hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati con diritto di voto;
- Due deleghe fino a 500 affiliati con diritto di voto;
- Tre deleghe fino a 1.000 affiliati con diritto di voto;
- Quattro deleghe fino a 1.500 affiliati con diritto di voto;
- Cinque deleghe oltre 1.500 affiliati aventi diritto di voto.

2. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso Provinciale/Zonale è indetto dal Consiglio Provinciale/Zonale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata A/R o fax o a mezzo posta elettronica certificata, o altra idonea forma, purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori comunicazioni.

3. Il Congresso Provinciale/Zonale può essere Ordinario e



CONI

Dopo Conferenza Affiliata
Regolamento Organi Collegiali
Associazione Carabinieri*Antonio Caraceni*

Straordinario.

4. Il Congresso Provinciale/Zonale Ordinario si svolge almeno 30 giorni prima del Congresso Regionale.
5. Per la convocazione, la costituzione, la presidenza, la validità e la partecipazione al Congresso Provinciale/Zonale, nonché per le modalità delle sue deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Congresso Regionale.

Art. 45 - Competenze del Congresso Provinciale/Zonale

1. Il Congresso Provinciale/Zonale Ordinario:
 - a) Elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Provinciale/Zonale e il Revisore Unico dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - b) Elegge i delegati al Congresso Regionale, nella misura di 1 ogni 25 affiliati. In ogni caso si ha diritto all'elezione di almeno un Delegato;
 - c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) Discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva e promozionale dell'anno successivo;
 - f) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato Provinciale/Zonale, previo parere del



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Consiglio Nazionale dell'E.N.D.A.S. APS;

- g) Approva il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, salvi i casi di applicazione dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 in cui la competenza spetta al Consiglio Provinciale/Zonale.

2. Il Congresso Provinciale/Zonale Straordinario:

- a) Elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza previste nel presente Statuto verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Provinciale/Zonale ed i membri del Comitato Provinciale/Zonale decaduti, nonchè qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti;
- b) Delibera le eventuali modifiche dello Statuto, previa approvazione del Congresso Straordinario Nazionale, laddove il Comitato abbia adottato il presente Statuto, secondo le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto;
- c) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 46 - Il Presidente Provinciale/Zonale

- 1. Il Presidente Provinciale/Zonale è eletto, anche in caso di ballottaggio, dal Congresso Provinciale/Zonale regolarmente costituito, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
- 2. Rappresenta l'E.N.D.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle



attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Comitato Provinciale/Zonale almeno due volte nel corso dell'anno, convoca il Congresso Provinciale/Zonale.

3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

Art. 47 - Il Consiglio Provinciale/Zonale

1. Il Consiglio Provinciale/Zonale è eletto dal Congresso Provinciale/Zonale, ai sensi del presente Statuto ed è composto da un numero variabile di consiglieri, da un minimo di cinque, ad un massimo di quindici.
2. Il Consiglio Provinciale/Zonale è validamente costituito quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. Decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Revisore Unico partecipa alle sue riunioni, poiché il Comitato Provinciale/Zonale è dotato di propria autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile.
3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione del Consiglio Provinciale/Zonale valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per i Consigli Regionali e per il Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Provinciale/Zonale:
 - a) Promuove, organizza e disciplina l'attività sociale e sportiva



CONI

Doppia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



nella Provincia di competenza secondo, le direttive del Comitato;

b) Amministra i fondi secondo quanto previsto dal Regolamento Contabile Nazionale;

c) Predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Congresso Regionale, salvi i casi di applicazione dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 in cui spetta al Consiglio Regionale l'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale;

d) Approva il bilancio preventivo;

e) Vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'Ente;

f) Raccoglie le domande di nuova affiliazione e le domande di riaffiliazione, le istruisce e le inoltra al Comitato Regionale, il quale provvede a sua volta ad inoltrarle alla Segreteria Nazionale anche tramite piattaforma digitale nazionale;

g) Cura che gli enti affiliati nel territorio della Provincia, siano in regola con i loro obblighi verso l'Ente;

h) Organizza le attività previste dal presente Statuto ed approva, promuove e vigila su quelle richieste da Società, Associazioni o Organismi Associativi della Provincia;

i) Elegge, al proprio interno, il Vice Presidente del Comitato Provinciale;

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato, se richiesto, alla Segreteria Nazionale.



Art. 48 - Il Delegato Provinciale/Zonale

1. Nelle Province ove siano presenti almeno due enti affiliati, la Giunta Esecutiva Nazionale può nominare un Delegato Provinciale con lo specifico compito di costituire la Sede Provinciale, secondo quanto previsto dal presente Statuto. L'incarico è annuale ed è suscettibile di proroga e/o revoca anticipata.
2. Nelle aree territoriali provinciali ove sia presente almeno un ente affiliato, la Giunta Esecutiva Nazionale può nominare un Delegato Zonale con lo specifico compito di costituire la Sede Zonale, secondo quanto previsto dal presente Statuto. L'incarico è annuale ed è suscettibile di proroga e/o revoca anticipata.
3. Al termine del proprio mandato, il Delegato deve inviare alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Comitato Regionale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i necessari provvedimenti.
4. La decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.
5. La decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

Art. 49 - Il Revisore Unico dei Conti

1. Presso ogni Comitato Provinciale o Zonale viene eletto, in via monocratica, il Revisore Unico e un suo supplente, scelto anche fra soggetti non tesserati all'E.N.D.A.S. APS.
2. Il Revisore Unico dei Conti costituisce l'Organo di Controllo del



Carabinieri

Chiarabini

Comitato Provinciale/Zonale, eletto al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.

3. Il Revisore Unico dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
4. Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Congresso Provinciale/Zonale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato ad un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o al Revisore Unico dei Conti.

TITOLO VI

Art. 50 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia dell'E.N.D.A.S. hanno funzioni inquirenti



CONI

Pagina Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Chiribini

Alessandro Chiribini

e requirenti in relazione alle norme del presente Statuto. Hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:

- a) Il Tribunale I grado
- b) La Corte d'Appello di II grado
- c) La Procura Nazionale

2. I Componenti degli Organi di Giustizia Nazionali non possono ricoprire altre cariche nell'Ente Nazionale e Territoriale; essi, inoltre, non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli organi di cui all'art. 9, comma 1, lettere b), c) e d) del presente Statuto.

3. Non può essere eletto come componente degli Organi di Giustizia e, se già eletto, decade automaticamente, chi abbia svolto negli ultimi cinque anni un incarico retribuito di lavoro autonomo, ovvero di collaborazione, per conto dell'Ente o di suoi organi territoriali o di settore.

4. La funzione giurisdizionale, disciplinata da un apposito regolamento, è improntata ai seguenti principi:

- a) Terzietà ed imparzialità dei Giudici;
- b) Diritto alla difesa e al contraddittorio;
- c) Doppio grado di giurisdizione;
- d) Distinzione tra fase inquirente del procedimento, attribuita alla Procura Nazionale e, fase giurisdizionale riservata al Tribunale di I grado e alla Corte di Appello di II grado;
- e) Possibilità di adottare provvedimenti di clemenza a cura del del Consiglio Nazionale o del Presidente Nazionale.



CONI

Dopo Conferma all'originale

Registrazione Organi Collegiali

Alessandro Ghisellini

Alessandro Ghisellini

5. Le decisioni definitive assunte in materia sportiva dagli Organi di Giustizia devono essere trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI secondo le modalità e le finalità che saranno individuate con separato Regolamento Attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

6. E' previsto il beneficio della riabilitazione, quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Il provvedimento è emesso dalla Corte d'Appello, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) Che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo;
- b) Che in tale periodo il soggetto sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta;

7. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

Art. 51- Il Tribunale di I grado

1. Al Tribunale è attribuita la funzione giurisdizionale in materia disciplinare in primo grado per tutte le infrazioni commesse sul territorio nazionale.

Il Tribunale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale Ordinario, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento Elettorale Congressuale e scelti, tra persone di accertata competenza giuridica, anche tra soggetti non tesserati all' E.N.D.A.S. APS.



I membri del Tribunale durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza degli Organi Nazionali.

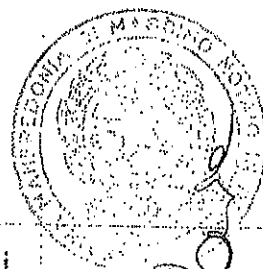
I membri effettivi nominano al loro interno un Presidente. In caso di dimissioni o impedimento di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano per età. In caso di dimissioni di tutti i membri effettivi del Tribunale, deve essere convocato il Congresso Nazionale Straordinario per la rielezione dei membri effettivi e supplenti, i quali rimarranno in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

2. Il Tribunale si riunisce presso la Sede Nazionale dell'Ente ed è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
3. Le decisioni del Tribunale sono immediatamente esecutive, dalla notifica alle parti del procedimento. La proposizione dell'appello presso la Corte d'Appello sospende gli effetti della decisione di primo grado sino alla decisione.

Art. 52 - La Corte d'Appello di II grado

1. La Corte di Appello è l'organo di Giustizia di II grado dell'E.N.D.A.S. ed ha competenza sui ricorsi avverso le decisioni del Tribunale.

E' composta da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale Ordinario, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento Elettorale Congressuale e scelti, tra persone di accertata competenza giuridica, anche tra soggetti non tesserati



all' E.N.D.A.S. APS.

I membri della Corte di Appello durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza degli altri Organi di cui all'art. 9 comma 1, lettere b) c) e d) dello Statuto.

2. I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano per età.

In caso di dimissioni di tutti i membri effettivi della Corte di Appello, deve essere convocato il Congresso Nazionale Straordinario per la rielezione dei membri effettivi e supplenti, i quali rimarranno in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

La Corte di Appello si riunisce presso la Sede nazionale dell'Ente ed è validamente costituita con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

3. La decisione in secondo grado è definitiva e inappellabile.

Art. 53 – La Procura Nazionale

1. La Procura Nazionale è formata dal Procuratore Capo e due sostituti eletti dal Congresso Nazionale Ordinario, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento Elettorale Congressuale e scelti tra persone di accertata competenza giuridica, anche tra soggetti non tesserati all'Ente.

2. La Procura Nazionale dura in carica un quadriennio coincidente con quello Olimpico ed i suoi membri possono essere rieletti. I componenti della Procura Nazionale non decadono in caso di



COMI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chirabini

Alessandro Chirabini

decadenza degli Organi Nazionali.

3. Alla Procura Nazionale sono attribuite le funzioni inquirenti.
4. Le indagini devono concludersi entro e non oltre novanta giorni, ulteriormente prorogabili su richiesta della Procura Nazionale alla Giunta Esecutiva Nazionale, dalla ricezione della notizia di reato utile all'apertura di un procedimento, con provvedimento scritto contenente la richiesta di archiviazione o l'intendimento di procedere giudizialmente, inoltrato al Tribunale di primo grado per il tramite della Segreteria Nazionale, per l'introduzione della fase giurisdizionale.

TITOLO VII

Art. 54 - Clausola compromissoria - Collegio Arbitrale

1. Tutti coloro che aderiscono all'Ente riconoscono l'assoluta necessità che le controversie comunque insorte tra gli enti affiliati e/o tesserati riconducibili alla vita associativa siano risolte nell'ambito dell'Ente, e si obbligano, pertanto, senza riserve, di rimettere alla esclusiva cognizione di un Collegio Arbitrale la soluzione definitiva delle controversie suddette, purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi giurisdizionali.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti del Socio o Affiliata inadempiente.
2. Il Collegio Arbitrale è composto dal Presidente e da due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite raccomandata

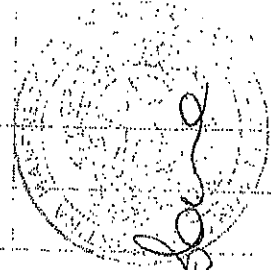


COMI

Copia Conforme all'originale
Regolamento Organi Collegiali
Assessore Chirabini
Assessore Chirabini

A/R o a mezzo posta elettronica certificata all'altra parte ed alla Segreteria Nazionale dell'Ente. Tale dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del proprio Arbitro e l'accettazione da parte di quest'ultimo, nonché l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.

3. Il Presidente è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte, alla designazione provvederà la Giunta Esecutiva Nazionale su richiesta della parte più diligente.
4. Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti punti 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.
5. Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamenti dell'E.N.D.A.S., ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale, dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come



Assessore Chirabini

Assessore Chirabini



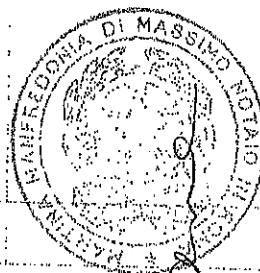
sopra scelti e nominati.

6. Nello svolgimento dei loro compiti, gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.
7. Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti, ciascuna parte ha facoltà di produrre - in allegato all'istanza d'arbitrato - memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E' consentita l'assistenza di un legale regolarmente iscritto all'albo professionale. Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze dei procedimenti eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in esse modo di interloquire.
8. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Nazionale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Nazionale.



CONI

Regola Conformi all'Ordinamento
Regolamenti Organi Collegiali
Assessore Chiorboli
Roberto Chiorboli



La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.

9. La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei confronti dell'inadempiente.

TITOLO VIII

NORME COMUNI E GENERALI

Art. 55 - Votazioni Congressuali

1. E' garantita ad ogni livello la libera eleggibilità degli Organi associativi.
2. Le candidature vanno presentate alla Commissione Verifica Poteri per il tramite della Segreteria Nazionale, entro i termini previsti dal relativo Regolamento Nazionale, per la loro accettazione. È possibile ricorrere contro la loro eventuale reiezione al Tribunale entro e non oltre i tre giorni dalla notifica del rigetto.
3. Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti delle eventuali minoranze. In ogni caso, viene garantita la rappresentanza di genere, attraverso la presenza del sesso meno rappresentato in misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti dell'organo.



Art. 56 - Il Tesseramento

1. Il Tesseramento è unico e nazionale. Al Tesseramento si provvede attraverso i Comitati Territoriali dell'E.N.D.A.S. APS mediante accoglimento della domanda da parte gli organi periferici su delega del Presidente Nazionale, il quale, in ogni momento, sentito il parere vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale, può avocarlo a sé ed inibire l'Organo o gli Organi Periferici dal tesseramento.

L'Ente Nazionale ha la prerogativa di affiliare e tesserare, in modo diretto, in tutto il territorio nazionale.

2. Il Tesseramento ha validità annuale, secondo le scadenze stabilite dal Consiglio Nazionale.

3. E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato erogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di Giustizia di Organismi riconosciuti dal CONI. E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni erogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente, sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al presente comma è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 57 - Il Certificato di appartenenza

1. Il Certificato di appartenenza, rilasciato dal Consiglio Nazionale a tutti i soggetti previsti all'art. 1 del presente Statuto, ha validità



C.O.N.I.

Pagina Conforme all'originale
Registrazione Organi Collegiali
Alessandro Chianchini*Alessandro Chianchini*

annuale e legittima l'adesione all'Ente. Il Certificato è valido per l'anno sociale in cui è rilasciato.

Art. 58 - Funzionamento degli Organi Nazionali e Territoriali, delle Scuole di Alta Specializzazione e Formazione, degli Organismi di Settore e Dipartimenti

1. Per regolare il funzionamento degli Organi Nazionali e Territoriali, delle Scuole di Alta Specializzazione e Formazione, degli Organismi di Settore e Dipartimenti, sono emanati appositi regolamenti approvati, per competenza, dal Consiglio Nazionale, dal Presidente Nazionale e dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
2. Il Regolamento Nazionale delle affiliazioni e tesseramento è approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 59 - Incompatibilità interne - esterne

1. Le cariche elettive di Presidente Nazionale dell'E.N.D.A.S. APS, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia e le cariche di nomina sono incompatibili con qualsiasi altra carica dell'E.N.D.A.S. APS e negli enti affiliati. La carica di Presidente Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.



COMI

Doppia Conferenza allarghiata

Regolamento Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

3. La funzione di componente degli Organi centrali e periferici, così come l'assunzione e la gestione di incarichi, a qualunque titolo, attribuiti dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dei Comitati Regionali, Provinciali/Zonali, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione dell'Ente, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.

4. E' fatto divieto a chiunque ricopra cariche elettive nazionali, regionali e provinciali/zonali nell'Ente, di ricoprire cariche dirigenziali in associazioni diverse dall'Ente aventi finalità ad essa analoghe o similari.

Art. 60 - Il patrimonio e il bilancio dell'Ente

1. Il patrimonio dell'E.N.D.A.S. APS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate dell'E.N.D.A.S. APS derivano:

- a) dai proventi del Tesseramento;
- b) dalle quote di affiliazione;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d) dai contributi pubblici e privati;
- e) dai beni o dai contributi pervenuti per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo.



CONI

Doppia Conformità all'Attestazione
Registrazione Organi Collegiali
Assessore Charabini*Assessore Charabini*

3. L'E.N.D.A.S. APS e i relativi Comitati Territoriali sono dotati di propria soggettività giuridica e autonomia amministrativa e contabile. A tale scopo l'E.N.D.A.S. APS e i relativi Comitati Territoriali redigono bilanci d'esercizio autonomi, secondo le indicazioni previste all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

5. Al termine dell'esercizio finanziario, l'Ente delibera sul bilancio d'esercizio nazionale. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI, devono essere redatti nel rispetto dei principi economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali.

6. Il bilancio d'esercizio annuale deve essere pubblicizzato per il tramite del sito sociale, ovvero mediante pubblicazione sul periodico ufficiale dell'Ente.

7. Il Consiglio Nazionale, una volta approvato il bilancio preventivo e/o d'esercizio, lo presenta, corredato di documentata relazione in ordine all'utilizzo dei contributi ricevuti ai competenti Organi della Pubblica Amministrazione, ove necessario.

8. E' comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 61 - Regolamenti



1. L'E.N.D.A.S. APS stabilisce, con Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva Nazionale, le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività, nonché le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

2. I Regolamenti in ogni caso, per essere adottati, debbono ottenere la maggioranza dei suffragi degli aventi diritto al voto.

3. Tutti i componenti delle Società, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dei Circoli e degli enti affiliati di tutti i settori, a qualsiasi titolo facciano parte delle stesse, sono obbligati a rispettare le norme dettate dall'ordinamento sportivo, nonché quanto disposto dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e dal Codice Etico adottato dall'E.N.D.A.S. APS

Art. 62 – Durata degli incarichi

1. I Presidenti ed i membri degli Organi Direttivi Nazionali e Territoriali restano in carica 4 anni e possono svolgere più mandati, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 39 comma 2.

Art. 63 - Attività Editoriale e il periodico ufficiale

1. Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, l'E.N.D.A.S. APS può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi e/o società.

2. La comunicazione dell'Ente, comunque effettuata, a livello nazionale e territoriale, è diretta emanazione del Presidente Nazionale che ne stabilisce le linee guida, immagine e segni distintivi per l'intero territorio nazionale.



CONI

Doppia Conferenza all'originalità
Fotostatica Organi Collegiali
Assicurato Chirabini
Adolfo Chirabini



Art. 64 – Centro Sportivo Nazionale E.N.D.A.S. APS

1. È istituito presso la Sede Nazionale, secondo le norme previste dall'Ordinamento sportivo, il Centro Sportivo Nazionale, al quale saranno invitati e ammessi a partecipare i soggetti che si siano distinti nella promozione delle finalità e attività proprie dell'E.N.D.A.S.

2. Il Centro Sportivo Nazionale ha quale compito istituzionale quello di propagandare, con ogni mezzo, le attività sportive, ricreative, sociali e quelle previste dal presente Statuto.

3. Al Centro Sportivo Nazionale potranno aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, che intendano partecipare alle competizioni on-line e tutte le altre attività previste dal relativo Statuto. La Giunta Esecutiva Nazionale ne definisce la costituzione, la natura giuridica, lo Statuto e i regolamenti, stabilendo ambiti, strumenti e risorse per il suo funzionamento. La carica di Presidente del Centro Sportivo Nazionale E.N.D.A.S. può coincidere con la carica di Presidente Nazionale dell'E.N.D.A.S. e, in questo caso, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 59 del presente Statuto.

Art. 65 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore, ai fini sportivi il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Il Presidente Nazionale

Roma, 7 novembre 2024

Spett.le CONI
Ufficio Centrale
Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva
Servizio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi

Alla c.a. degli Avv.
Michele Signorini e Massimiliano Svampa

statuti.regolamenti@coni.it
michele.signorini@coni.it
massimiliano.svampa@coni.it

Oggetto: Modifica statutaria deliberata dal Congresso Straordinario dell'ENDAS APS in data 26 ottobre 2024 al fine dell'adeguamento ai principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva CONI del 5 giugno 2024

Spettabile Ufficio,

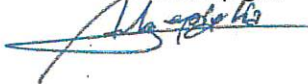
la presente per comunicare che in data 26 ottobre 2024 il Congresso Straordinario dell'Associazione ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE E SPORTIVA (ENDAS) APS ha deliberato le modifiche statutarie al fine dell'adeguamento ai principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva CONI del 5 giugno 2024, nonché ai fini del raccordo con ulteriori disposizioni vigenti in materia di Terzo settore.

Si trasmette in allegato alla presente:

- Copia autenticata della deliberazione assembleare, con allegata copia dello Statuto approvato dal Congresso Straordinario in data 26 ottobre 2024;
- Copia in versione "mark-up" dello Statuto, come approvato, con evidenziate in rosso le modifiche apportate.

Distinti saluti.

Paolo Serapiglia



Pu 199_1124